

Consiglio di Stato VI sez. – 5 aprile 2007, n. 1531 – Pres. Trotta – Est. Scola

Art. 120 cod. strad. – revoca patente – requisiti di moralità – discrezionalità amministrativa – sussistenza

E'attività discrezionale della p.a. quella di cui all'art. 120 cod. strad., in base al quale può essere disposta la revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti di moralità richiesti, come nel caso di condanna a pena detentiva.

La scelta della p.a. deve essere sorretta dalla valutazione complessiva del comportamento del soggetto interessato, ben potendo il provvedimento essere sottoposto a riesame nel caso di sopravvenute circostanze; le quali, peraltro, dovranno essere temperate con il primario interesse pubblico alla non reiterazione di fatti delittuosi mediante l'uso del veicolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - XXXXXX impugnava l'atto di cui in epigrafe per violazione dell'art. 120, codice stradale; dell'art. 3, legge n. 241/1990; difetto di motivazione; infine, eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

La p.a. intimata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che i primi giudici respingevano con sentenza poi impugnata dal XXXXX (soccumbente in prime cure su gravame proposto contro una revoca di patente di guida fondata sulle mere risultanze del casellario giudiziale, con rinvio ad un'apposita nota della Questura di Imperia, ma comunque avviato a divenire un collaboratore di giustizia, pur essendo stato, in precedenza, un pericoloso criminale, ritenuto comunque meritevole degli arresti domiciliari, dopo una misura di prevenzione poi revocata e dopo aver espiato parte della pena detentiva) per erronea intestazione (disposta pure nei confronti dei Ministeri dei trasporti e lavori pubblici, nemmeno notificatari del ricorso introduttivo); violazione dell'art. 120, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada); vizio di motivazione; infine, violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo l'avvenuta costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata, che resisteva al gravame.

L'appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere l'impugnata pronuncia, alla luce della documentazione versata in atti ed attestante la condivisibilità delle argomentazioni esposte dai primi giudici a sostegno della loro pronuncia, cui devono soltanto aggiungersi le considerazioni che seguono.

In realtà, il richiamato art. 120 del codice stradale attribuisce all'autorità prefettizia un potere (talvolta vincolato e talaltra discrezionale) di revoca della patente di guida, in rapporto ai necessari requisiti morali, come nel caso di condanna a non meno di tre anni di pena detentiva, ove l'uso del veicolo possa agevolare la reiterazione di analoghi reati, previo accurato esame della complessiva condotta del soggetto richiedente, che nella specie

si richiama alle motivazioni contenute nel rapporto della Questura d'Imperia (descrittive il xxxxxx come un individuo ad elevata pericolosità sociale, al tempo preminentemente inserito in un'organizzazione criminosa impegnata in un attivo traffico di sostanze stupefacenti), con conseguente legittimità della disposta revoca della patente di guida, in relazione al criterio secondo cui tempus regit actum (cui la competente Prefettura non aveva motivo di sottrarsi).

Tanto premesso, deve comunque precisarsi che i fatti sopravvenuti (tra cui l'essere il XXXXXXXX divenuto collaboratore di giustizia) ben potranno essere presi in considerazione ai fini di un eventuale riesame della complessiva situazione, dietro presentazione di un'apposita domanda da parte dell'interessato, che desideri esporre le sopravvenute circostanze alla competente autorità, la quale potrà ancora una volta esercitare, in proposito, i propri poteri discrezionali di valutazione, in una prospettiva orientata al perseguimento dei primari obiettivi d'interesse pubblico sottesi ad una vicenda come quella in esame.

In definitiva, l'appello deve essere respinto, con salvezza dell'impugnata pronuncia, mentre le spese del giudizio di seconda istanza possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della peculiare vicenda processuale.

P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

- **respinge l'appello;**

- **compensa tutte le spese del giudizio di secondo grado.**

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.